

Estinzione - restituzione della cosa in genere - azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo

Mutuo - estinzione - restituzione della cosa in genere - azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - onere della prova - a carico dell'attore – contenuto - prova civile - onere della prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018

La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018